

Messaggio

numero

6406

data

12 ottobre 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Revisione totale della legge sull'avvocatura

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il progetto di revisione totale della legge sull'avvocatura.

I. INTRODUZIONE

Con l'attuale legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura (LAvv), che ha sostituito quella precedente, emanata il 15 marzo 1983, il diritto cantonale è stato adeguato alla legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

Seppure la legge vigente sia piuttosto recente, essa ha già subito alcuni adeguamenti. Tra questi, le modificazioni più rilevanti sono connesse con la soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati. Inoltre, è stata cambiata la norma che definisce il periodo di praticantato riconosciuto per l'ammissione agli esami di capacità.

Con il messaggio, dopo aver consultato il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, proponiamo una nuova revisione totale della legge sull'avvocatura. La riforma tocca alcuni aspetti fondamentali della vigente legge, ragione per la quale si impone di emanare una nuova legge. I temi principali affrontati riguardano l'obbligo di affiliazione all'Ordine da parte degli avvocati iscritti nel registro cantonale, la forma giuridica dell'Ordine e la ripartizione delle competenze in materia di avvocatura tra le varie autorità. La revisione comporta l'adeguamento di alcune disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG).

In seguito alla riforma proposta nel messaggio occorrerà procedere anche alla revisione totale del regolamento del 28 ottobre 2002 sull'avvocatura (RAvv).

II. LE MODIFICHE PIÙ SIGNIFICATIVE

1. Rinuncia alla coattività dell'Ordine degli avvocati

La modificazione più importante apportata dal disegno di legge è costituita dall'abbandono della coattività dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. L'attuale articolo 19 LAvv stabilisce che gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e che hanno domicilio o studio nel cantone formano l'Ordine degli avvocati. L'affiliazione all'Ordine è obbligatoria. La medesima norma inoltre conferisce all'Ordine il riconoscimento quale corporazione di diritto pubblico cantonale. A titolo comparativo, rileviamo che in nessun altro cantone esiste l'obbligo di affiliazione all'ordine cantonale degli avvocati e che solo l'ordine degli avvocati del Canton Giura ha lo statuto di corporazione di diritto pubblico. In quest'ultimo cantone gli avvocati sono affiliati d'ufficio all'ordine ma hanno la facoltà di

dichiarare in ogni momento l'uscita, senza l'obbligo di addurre motivazioni (art. 7 Loi concernant la profession d'avocat, del 3 settembre 2003).

Il Dipartimento delle istituzioni, per il tramite della Divisione della giustizia, e l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino nel corso degli ultimi due anni si sono incontrati a più riprese per discutere vari temi concernenti l'amministrazione della giustizia, compresa l'avvocatura, e hanno approfondito in modo particolare la questione della coattività dell'Ordine degli avvocati.

L'attività di avvocato è disciplinata in modo diretto o indiretto in misura sempre maggiore dal diritto federale. L'esempio più evidente è rappresentato dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, adottata il 23 giugno 2000 e in vigore dal 1° giugno 2002. La legge, oltre a promuovere la libera circolazione intercantonale, fissa i requisiti minimi di formazione e le condizioni personali che l'avvocato deve adempiere per l'iscrizione nel registro cantonale. Essa stabilisce anche le regole professionali cui l'avvocato deve attenersi. Per la verità, già in precedenza il diritto federale aveva cominciato a condizionare la legislazione cantonale, limitandone l'applicazione nell'ambito delle disposizioni sulla remunerazione dell'avvocato. La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza ha portato alla soppressione delle norme cantonali in materia di tariffa per il calcolo dell'onorario dell'avvocato. Pertanto, dando seguito a una raccomandazione della Commissione della concorrenza concernente l'onorario dell'avvocato nel Cantone Ticino, il 24 ottobre 2007 la legge sull'avvocatura è stata modificata (messaggio n. 5866 del 12 dicembre 2006 concernente la soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati). Anche il codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP) e il codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC), seppur riprendano sostanzialmente il diritto cantonale vigente, disciplinano a livello federale la rappresentanza da parte degli avvocati davanti alle autorità giudiziarie cantonali. Da questi esempi emerge in modo chiaro che il diritto cantonale ha perso in molti campi la competenza di legiferare in materia di avvocatura.

Il Consulente giuridico del Consiglio di Stato GUIDO CORTI, in un parere del 17 giugno 1993 (Sulla coattività dell'Ordine degli avvocati, pubblicato in RDAT II-1993, pag. 245-253), aveva già lasciato intendere che la coattività dell'ordine degli avvocati poteva rappresentare una questione controversa. Nel parere si sottolinea che *“un sindacato obbligatorio si giustifica se la legge affida ai suoi organi competenze specifiche di diritto pubblico, in particolare di natura disciplinare e legislativa”* (CORTI, pag. 252). Le regole professionali sono ora disciplinate in modo esaustivo dal diritto federale (Messaggio del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati [Messaggio LLCA], FF 1999 4983, 5007). Il codice professionale dell'11 novembre 2004 dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino riprende tali regole. *“Le regole deontologiche conserveranno invece pienamente la loro utilità per precisare le regole professionali federali e gli obblighi cui soggiace l'avvocato nell'ambito dell'esecuzione del mandato”* (Messaggio LLCA, FF 1999 5020). Si tratta quindi di norme sussidiarie. Negli scorsi anni l'Ordine degli avvocati ha anche perso la competenza di emanare una tariffa per il calcolo dell'onorario e delle spese a carico del cliente. Infine, in materia disciplinare, il diritto federale impone l'istituzione di un'autorità di sorveglianza (Messaggio LLCA, FF 1999 5024-5025).

Se, sulla base della situazione nel 1993, vi era già un'incertezza sull'ammissibilità della coattività dell'ordine degli avvocati, ora, in considerazione dei mutamenti importanti di natura legislativa intercorsi nel frattempo, i dubbi si sono rafforzati. Il diritto federale ha infatti privato indirettamente l'Ordine degli avvocati di qualsiasi competenza di natura legislativa. La perdita di queste competenze pone in serio dubbio la costituzionalità di una

norma sulla coattività nella situazione attuale. D'intesa con l'Ordine degli avvocati, si è pertanto giunti alla conclusione che è arrivato il momento di rinunciare alla coattività dell'Ordine degli avvocati. La nuova legge cantonale continuerà a riconoscere l'Ordine degli avvocati quale ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, che collabora con le istituzioni, seppur rinuncerà a prescrivere la coattività. Questa impostazione è già conosciuta per gli ordini nelle professioni sanitarie (art. 30 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario). Mediante la rinuncia alla coattività dell'Ordine degli avvocati non è più necessario inserire nella legge le norme sull'organizzazione dell'ordine.

2. Mantenimento dello statuto di corporazione di diritto pubblico

Proponiamo il mantenimento del carattere di corporazione di diritto pubblico dell'Ordine, in quanto riconoscimento storico che lo qualifica nei confronti del pubblico e delle autorità. È vero che in tutti gli altri cantoni, ad eccezione del Canton Giura, gli ordini degli avvocati sono costituiti nella forma di associazioni di diritto privato. Reputiamo però opportuno lasciare lo statuto di corporazione di diritto pubblico all'ordine degli avvocati ticinesi. D'altronde, questa impostazione si allinea a quella già applicata agli ordini delle professioni sanitarie e a quello degli ingegneri e degli architetti, pure riconosciuti quali corporazioni di diritto pubblico.

L'Ordine degli avvocati continuerà a svolgere diverse funzioni di interesse pubblico, elencate in particolare nel nuovo articolo 3 del presente messaggio: collaborazione con lo Stato per la preparazione di atti legislativi nel settore dell'amministrazione della giustizia, per organizzare gli esami di avvocatura e la formazione di avvocati e praticanti, per garantire l'intervento di un avvocato in caso di necessità (per esempio, assistenza giudiziaria, picchetto penale).

3. Modifiche nell'organizzazione

L'attuale articolo 20 LAVv elenca gli organi dell'Ordine degli avvocati. L'Assemblea dell'Ordine, che costituisce l'organo superiore (art. 22 LAVv), il Consiglio dell'Ordine, che è l'organo esecutivo (art. 23 LAVv), e la Commissione di disciplina, la quale è l'autorità di prima istanza in materia disciplinare (art. 23-24 LAVv). In materia di avvocatura, il Tribunale di appello ha la competenza di emanare le norme di applicazione della legge sull'avvocatura e di ratificare gli statuti e le norme deontologiche dell'ordine (art. 29 LAVv). La Camera per l'avvocatura e per il notariato, designata quale autorità di sorveglianza ai sensi dell'articolo 14 LLCA, giudica sui ricorsi contro le decisioni della Commissione di disciplina e adotta una serie di decisioni in prima istanza di natura più amministrativa che non giudiziaria (art. 42 cpv. 3 e art. 64 LOG; art. 18 e art. 30-31 LAVv). Per esempio, essa tiene il registro cantonale degli avvocati, decide l'ammissione alla pratica legale o all'alunnato e agli esami di capacità e iscrive gli avvocati nel registro o li stralcia. La Commissione esaminatrice, composta di dodici magistrati e di dodici avvocati e nominata dal Tribunale di appello (art. 9 cpv. 4 LAVv e art. 14-15 RAvv), si occupa degli esami di capacità, della prova attitudinale per gli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS (art. 31 LLCA) e del colloquio di verifica delle competenze professionali (art. 32 LLCA). Infine, il Consiglio di Stato emana la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili (art. 50 cpv. 2 LAVv).

In seguito a un ricorso in materia di esami di capacità per l'esercizio della professione di avvocato, il Tribunale federale ha invitato il Cantone a *“mettere a disposizione del ricorrente un'istanza giudiziaria ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU”* (sentenza n. 2D_71/2008 del 9 marzo 2009). Il tribunale ha infatti rilevato che in tale ambito la Camera per

l'avvocatura e per il notariato, pur essendo composta esclusivamente da giudici d'appello, non costituisce un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) e dell'articolo 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ma rappresenta "*la controparte diretta degli esaminandi, non autorità di giudizio super partes*" (sentenza n. 2D_71/2008, consid. 6.3). Per colmare in via temporanea questa lacuna, il 21 ottobre 2009 il Gran Consiglio ha modificato l'articolo 31 LAVv (BU 2009 545), assegnando alla Commissione di ricorso sulla magistratura, istituita sulla base dell'articolo 85a LOG, la competenza di decidere quale ultima istanza cantonale i ricorsi contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato (messaggio n. 6217 del 12 maggio 2009 concernente l'introduzione di un rimedio giuridico contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato).

Poiché un'autorità giudiziaria che decide in parte quale ultima istanza cantonale e in parte quale istanza di grado inferiore non è compatibile con la nozione di tribunale superiore di cui all'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), occorre istituire un rimedio giuridico contro tutte le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato, quindi anche contro quelle adottate dalla camera nella sua veste di tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 Cost. e dell'articolo 6 CEDU (sentenza n. 2C_10/2009 del 5 febbraio 2009, pubblicata in DTF 135 II 94). Pertanto, tutte le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato sono impugnabili davanti alla Commissione di ricorso sulla magistratura.

a. Istituzione di una nuova commissione (Commissione per l'avvocatura)

Tenuto conto delle considerazioni espresse, a nostro avviso, entrano in considerazione due ipotesi di ripartizione delle competenze in materia di avvocatura. La prima consiste nell'istituire un'autorità giudiziaria che giudica sui ricorsi contro qualsiasi decisione della Camera per l'avvocatura e per il notariato. Si tratterebbe di rendere permanente l'impostazione adottata con la modificazione del 21 ottobre 2009 della legge sull'avvocatura. L'adozione di tale soluzione in modo definitivo non ci convince perché si istituirebbe un'autorità giudiziaria di grado superiore al Tribunale di appello il quale, secondo la nostra organizzazione giudiziaria, è il tribunale cantonale supremo. La seconda ipotesi prevede di istituire un'autorità di grado inferiore al Tribunale di appello per l'adozione di tutte le decisioni in materia di avvocatura. Tutte le sue decisioni sarebbero impugnabili davanti al Tribunale di appello. In tal caso, l'autorità di ricorso potrebbe essere la Camera per l'avvocatura e per il notariato o il Tribunale cantonale amministrativo. Proponiamo di attribuire la competenza di decidere i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo. La soluzione di istituire una commissione per l'avvocatura, di composizione mista, di grado inferiore al Tribunale di appello (o al Tribunale amministrativo) è conosciuta anche in altri Cantoni (per esempio, Zurigo, Berna, San Gallo, Grigioni, Ginevra). Con questa impostazione, il Tribunale di appello rimane l'autorità cantonale suprema anche per questi casi. Un'ulteriore possibilità sarebbe quella di rendere permanente l'attuale gerarchia in materia di rimedi giuridici. Rileviamo però che la Commissione di ricorso sulla magistratura, che in via temporanea decide i ricorsi contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato, non è stata istituita quale autorità superiore al Tribunale di appello bensì al Consiglio della magistratura. Si potrebbe obiettare che il messaggio n. 6260 del 1° settembre 2009 concernente la revisione parziale della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) e della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) propone di conferire alla Commissione di ricorso sulla magistratura la competenza di trattare i ricorsi contro le decisioni in materia di personale adottate dal Tribunale di appello, dal Ministero pubblico e dalle altre magistrature permanenti. Occorre però tenere presente che il diritto

costituzionale impone la garanzia della via giudiziaria anche nelle controversie in materia di rapporto d'impiego del personale del Tribunale di appello e, per evitare l'istituzione di un rimedio giuridico da interporre davanti a un'altra camera di pari grado del Tribunale di appello, è parso imprescindibile fare capo alla Commissione di ricorso sulla magistratura.

La nuova Commissione per l'avvocatura si compone di un presidente, di due membri, di un presidente supplente e di due membri supplenti. Ci siamo domandati se fosse più appropriata una commissione di tre o di cinque membri e siamo giunti alla conclusione che sia meglio disporre di una commissione snella e quindi composta di tre membri. Il presidente e il suo supplente sono designati dal Tribunale di appello al suo interno. Questa impostazione è adottata anche in altri cantoni (per esempio, Berna e San Gallo) e permette di continuare a sfruttare l'esperienza accumulata nel corso degli anni dal Tribunale di appello nella gestione delle pratiche concernenti l'avvocatura. Per tale ragione si rende opportuno mantenere il segretariato della commissione all'interno del Tribunale di appello. La commissione si compone anche di due membri e di due membri supplenti. Un membro e il suo supplente sono designati dal Tribunale di appello tra tutti i magistrati o gli ex magistrati dell'ordine giudiziario; essi non devono essere iscritti nel registro degli avvocati o all'albo pubblico. L'altro membro e il suo supplente sono designati dal Tribunale di appello tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale, su proposta dell'Ordine degli avvocati.

Per consentire l'evasione celere delle pratiche più semplici o di natura amministrativa reputiamo indispensabile che il presidente abbia la competenza di adottare tutta una serie di decisioni, come, per esempio, le iscrizioni nel registro cantonale e gli stralci o l'ammissione al praticantato e agli esami di capacità.

b. Competenza in materia disciplinare

In seguito alla decisione di istituire una commissione per l'avvocatura, ci siamo domandati se sia opportuno attribuire a questa anche le competenze disciplinari o se sia più appropriato lasciare questi procedimenti a un'autorità distinta. La riunione di questi compiti semplificherebbe l'organizzazione delle autorità in materia di avvocatura. Tuttavia, occorre riconoscere che il sistema odierno, che prevede un'autorità specifica disciplinare di prima istanza distinta dalle altre, funziona bene e proponiamo pertanto la ripresa di tale impostazione. Questa nuova Commissione di disciplina, che non sarà più un organo dell'Ordine ma sarà indipendente dallo stesso, fungerà anche da autorità cantonale di sorveglianza degli avvocati ai sensi della LLCA.

c. Commissione esaminatrice

L'attuale Commissione esaminatrice è designata dal Tribunale di appello e si compone di dodici giudici o giudici supplenti o altri magistrati dell'ordine giudiziario e di dodici avvocati e quattro avvocati supplenti proposti dall'Ordine. Tutti gli altri giudici del Tribunale di appello fungono da supplenti. La stessa è presieduta da un giudice del Tribunale di appello, da esso nominato (art. 14 e 15 RAvv).

Si propone di delegare alla Commissione per l'avvocatura la competenza di stabilire la composizione della Commissione esaminatrice, cioè il numero dei membri, e della nomina degli stessi.

d. Tribunale di appello

Il Tribunale di appello manterrà la competenza di ricevere la dichiarazione di fedeltà dell'avvocato che domanda l'iscrizione nel registro cantonale e di rilasciare il certificato di

capacità al candidato che ha superato l'esame di avvocatura. Si tratta di atti simbolici che giustificano il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria superiore cantonale.

e. Rimedi giuridici in materia di avvocatura

Nel messaggio con cui è stata proposta la designazione della Commissione di ricorso sulla magistratura quale autorità di ricorso contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato era stata sottolineata la natura provvisoria di tale rimedio giuridico. Con il presente messaggio si propone di affidare definitivamente tale competenza al Tribunale cantonale amministrativo, istanza giudiziaria ordinaria di ricorso in materia amministrativa. Questo tribunale adempie i requisiti di un tribunale superiore che giudica quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 LTF. La sua competenza territoriale si estende all'intero Cantone e lo stesso non è sottoposto gerarchicamente ad alcuna altra istanza giudiziaria cantonale. Il Tribunale cantonale amministrativo deciderà quindi i ricorsi contro tutte le decisioni delle autorità competenti in materia di avvocatura.

f. Altre modificazioni

La revisione totale della legge sull'avvocatura offre lo spunto per effettuare ulteriori modificazioni. Si tratta perlopiù di aggiornamenti di natura formale o di adeguamenti di questioni di natura procedurale, come, per esempio, la norma sulle misure cautelari o quella sulle conseguenze delle violazioni di natura penale della legge. Per le spiegazioni rimandiamo al commento degli articoli del disegno di legge.

III. CONSULTAZIONE DEL TRIBUNALE DI APPELLO E DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Il Dipartimento delle istituzioni ha coinvolto il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati nella fase di preparazione del messaggio.

Il Tribunale di appello ricorda innanzitutto la necessità di coordinare il progetto di legge sul notariato con il disegno di nuova legge sull'avvocatura. Per quanto riguarda l'istituzione di una Commissione per l'avvocatura, il Tribunale di appello è dell'avviso che non deve essere il tribunale stesso ad assumersi il compito di curare il segretariato. Esso rileva inoltre come l'organizzazione attuale consenta di evadere in modo rapido e semplice le pratiche e le domande in materia di avvocatura e notariato. Il tribunale sottolinea l'importanza di poter delegare al presidente una serie di competenze per consentire una trattazione celere delle pratiche. Si tratta, per esempio, delle decisioni di iscrizione nel registro cantonale, di ammissione alla pratica legale o all'alunnato e di ammissione agli esami.

L'Ordine degli avvocati è dell'avviso che occorra confermare lo statuto di diritto pubblico dell'ordine. Esso domanda il mantenimento della Commissione di disciplina, la quale non sarebbe però più nominata dall'ordine ma dal Consiglio di Stato. L'Ordine formula inoltre delle osservazioni riguardo a numerosi temi, quali, per esempio, la competenza all'emanazione del regolamento di applicazione, l'apertura dell'affiliazione agli avvocati iscritti all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), l'introduzione del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in materia di esami e la procedura in materia disciplinare.

Il disegno di legge proposto con questo messaggio recepisce molte osservazioni presentate dal Tribunale di appello e dall'Ordine degli avvocati.

IV. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

La disposizione indica l'oggetto della legge sull'avvocatura. Da un lato, essa disciplina la professione di avvocato, dall'altro, include le norme di applicazione della legge federale. Il diritto federale lascia ai cantoni, per esempio, la facoltà di stabilire le esigenze cui è subordinato l'ottenimento della patente di avvocato (art. 3 LLCA).

Articolo 2

La norma riprende, seppur con una formulazione diversa, i principi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 LAvv e definisce l'attività soggetta al monopolio dell'avvocato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LLCA. Nel nuovo articolo si indica che la rappresentanza professionale nell'ambito dei procedimenti del diritto civile e penale è riservata agli avvocati legittimati a rappresentare le parti secondo la LLCA, vale a dire coloro che sono iscritti nel registro degli avvocati o all'albo degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS. Tale vincolo figura peraltro nei nuovi codici procedurali civile e penale federali. Il diritto cantonale non sottopone al monopolio dell'avvocato il patrocinio davanti alle autorità giudiziarie amministrative.

Nel capoverso 2 è ripreso l'articolo 2 vigente, secondo il quale anche i praticanti hanno la possibilità di rappresentare le parti davanti ai tribunali.

Articolo 3

La norma riunisce gli elementi essenziali per l'istituzione (o meglio, la conferma) del carattere di diritto pubblico dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Il primo capoverso conferisce all'Ordine la personalità giuridica di diritto pubblico. Si precisa inoltre che gli avvocati possono fare parte dell'Ordine. La forma potestativa comporta la rinuncia alla coattività dell'Ordine e pertanto all'obbligo di affiliazione. La possibilità di diventare membri dell'Ordine viene estesa agli avvocati iscritti all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS e agli avvocati iscritti nel registro di un altro cantone, purché abbiano un indirizzo professionale nel Canton Ticino.

L'istituzione nella forma del diritto pubblico cantonale comporta per l'Ordine degli obblighi verso lo Stato. Dal profilo formale, l'Ordine dovrà sottoporre al Tribunale di appello lo statuto per l'approvazione (capoverso 2), analogamente a quanto già avviene per gli altri ordini professionali di diritto pubblico. L'Ordine avrà inoltre il diritto e l'obbligo di collaborare con lo Stato nell'affrontare i vari problemi in materia di amministrazione della giustizia in generale e di avvocatura in particolare. Esso sarà pertanto coinvolto nelle discussioni su questi temi e nella preparazione degli atti legislativi che lo coinvolgono. Seppur nel diritto vigente non figurino una norma sulla cooperazione tra lo Stato e l'Ordine, quest'ultimo viene coinvolto sui temi importanti della giustizia. Quali esempi recenti, oltre i ripetuti contatti e incontri per la preparazione del presente messaggio, possiamo citare il coinvolgimento dell'Ordine mediante la designazione di un suo rappresentante nei gruppi di lavoro che hanno esaminato il codice di procedura civile svizzero e il codice di procedura penale svizzero, o ancora più di recente, nel gruppo di lavoro che sta studiando la revisione della legge di procedura per le cause amministrative. Questi gruppi di lavoro sono stati invitati a formulare all'attenzione del Governo delle proposte di impostazione dell'organizzazione giudiziaria. Anche in occasione dell'elaborazione del messaggio per la soppressione della tariffa dell'Ordine degli avvocati, le proposte erano state discusse in modo approfondito tra le parti.

Un compito importante riguarda quello della formazione dei praticanti e degli avvocati. Già oggi vi è una collaborazione in questo settore, che si manifesta anche nella composizione mista della Commissione esaminatrice (art. 14 cpv. 1 RAvv).

Tra gli obblighi dell'Ordine vi è quello di garantire l'intervento di un avvocato nel caso in cui ve ne sia la necessità come, per esempio, qualora occorra disporre una difesa d'ufficio sulla base dell'articolo 132 CPP. Ricordiamo comunque che ogni avvocato, indipendentemente dalla sua affiliazione all'Ordine, "*è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto*" (art. 12 lett. g LLCA).

Tra le competenze dell'Ordine degli avvocati figura quella di proporre all'autorità di nomina le persone da designare nella Commissione per l'avvocatura, nella Commissione esaminatrice e nella Commissione di disciplina.

L'articolo 12 LLCA elenca in modo esaustivo le regole professionali che l'avvocato è tenuto a rispettare. Il diritto cantonale non può obbligare gli avvocati ad assoggettarsi a ulteriori norme. Le norme deontologiche cantonali possono però precisare le regole professionali federali (Messaggio LLCA, FF 1999 5020). Inoltre, cadendo la coattività, si potrebbe esaminare la possibilità di emanare ulteriori regole professionali, considerato che l'avvocato non è obbligato ad assoggettarsi, poiché non gli è più imposta l'affiliazione all'Ordine.

Queste attribuzioni giustificano il mantenimento del carattere di corporazione del diritto pubblico cantonale dell'Ordine degli avvocati. Ciò è di beneficio anche per lo Stato poiché per una serie di compiti, per i quali è importante il coinvolgimento degli avvocati, si designa un'istituzione che non può sottrarsi a un obbligo di collaborazione.

Infine, nel quarto capoverso viene designato in modo formale l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino quale associazione di avvocati legittimata a impugnare le iscrizioni nel registro cantonale secondo l'articolo 6 capoverso 4 LLCA.

Articolo 4

Nel primo capoverso di questa disposizione si indica la composizione della Commissione per l'avvocatura. Sulla composizione rimandiamo alle considerazioni formulate nel capitolo II.3.a. Sottolineiamo che la commissione è un organo indipendente dall'Ordine. Il periodo di nomina della commissione, fissato a due anni in analogia all'articolo 42 capoverso 5 LOG, è allineato a quello per l'attribuzione dei giudici alle sezioni e alle camere e corti del Tribunale di appello.

Per i motivi già esposti sopra, proponiamo di affidare il segretariato della commissione al Tribunale di appello, considerato che il presidente della stessa è un giudice di tale autorità. Come spieghiamo nel capitolo VI, intendiamo adottare un'impostazione simile anche in materia di notariato. Reputiamo sia opportuno che il presidente e il membro designato tra i magistrati e gli ex magistrati della commissione competente in materia di avvocatura e in materia di notariato siano i medesimi. Ciò faciliterebbe un'unità di prassi in situazioni analoghe. Poiché il Tribunale cantonale amministrativo è l'autorità di ricorso contro le decisioni della Commissione per l'avvocatura, di questa non dovranno fare parte giudici di quel tribunale.

Articolo 5

La norma elenca le competenze della Commissione per l'avvocatura. In pratica si propone di affidare alla nuova commissione i compiti sino ad ora svolti dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato, quali, per esempio, la tenuta del registro cantonale, dell'albo pubblico e dell'elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari (compresi quelli che svolgono il

periodo di pratica in un'autorità amministrativa) e l'ammissione al praticantato e agli esami. Il Tribunale di appello mantiene la competenza di rilasciare il certificato di capacità (art. 14 cpv. 2) e di ricevere la dichiarazione di fedeltà dell'avvocato (art. 8 lett. b).

Il presidente può evadere da solo le pratiche semplici e non controverse, come, per esempio, quelle concernenti le iscrizioni e le radiazioni dal registro cantonale. Ciò si giustifica per consentire una trattazione rapida delle istanze che non comportano alcun problema e che altrimenti subirebbero un ritardo inutile.

Articolo 6

La nuova norma prevede l'istituzione della Commissione esaminatrice, la cui composizione verrà stabilita in un regolamento dalla Commissione per l'avvocatura, che ne designerà anche i membri.

Articolo 7

Il potere disciplinare sarà esercitato dalla Commissione di disciplina, che si compone di tre membri e di tre supplenti designati dalla Commissione per l'avvocatura tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale. La nuova Commissione di disciplina non sarà più un organo dell'Ordine degli avvocati ma un'autorità statale. Essa condurrà in prima istanza i procedimenti disciplinari promossi contro avvocati iscritti nel registro cantonale o all'albo pubblico o contro praticanti. Non è pertanto rilevante la loro eventuale affiliazione all'Ordine degli avvocati. La Commissione di disciplina è inoltre designata quale autorità cantonale "*incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio*" secondo l'articolo 14 LLCA. La Commissione può effettuare la conduzione dell'istruttoria per il tramite del segretario.

Nel capoverso 4 si precisa che la Commissione di disciplina si organizza liberamente, riservate le disposizioni della legge e del regolamento.

Il regolamento disciplinerà le questioni amministrative come, per esempio, il recapito della commissione.

Articolo 8

La competenza per la tenuta del registro cantonale degli avvocati è affidata alla Commissione per l'avvocatura e non più alla Camera per l'avvocatura e per il notariato. Per il resto, la norma corrisponde all'articolo 3 capoverso 1 LAVv vigente.

L'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile non è ripreso perché esso è già sancito dall'articolo 12 lettera f LLCA.

Il capoverso 2 della norma attuale diviene superfluo poiché tutti i rimedi giuridici sono raggruppati in un'unica disposizione, nell'articolo 28. L'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati continuerà ad essere impugnabile ma in futuro l'autorità di ricorso sarà il Tribunale cantonale amministrativo. Non è necessario riprendere i capoversi 3 e 4 dell'attuale articolo 3 LAVv, poiché si tratta di norme che già figurano nella LLCA.

Articolo 9

La competenza per l'iscrizione all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS viene affidata alla Commissione per l'avvocatura.

Articolo 10

La norma recepisce l'articolo 7 capoverso 3 LLCA che ammette al praticantato chi è in possesso del diploma di bachelor in giurisprudenza (BLaw). La Commissione per l'avvocatura tiene l'elenco di chi svolge la pratica legale in uno studio di avvocatura e di chi effettua l'alunnato in un'autorità giudiziaria o amministrativa. Occorre distinguere i due casi perché il praticante in uno studio legale soggiace alle regole professionali e può patrocinare davanti alle autorità giudiziarie civili e penali mentre l'alunno non ha questa facoltà.

Nel capoverso 1 si indica che il praticante deve agire sotto la responsabilità di un avvocato iscritto nel registro. Poiché il periodo di pratica può essere in parte effettuato in un altro cantone, in tale caso sarà l'avvocato iscritto nel registro di quel cantone ad assumersi la responsabilità sull'attività del praticante.

Articolo 11

L'indicazione secondo cui la rinuncia e la radiazione non escludono l'apertura di un procedimento disciplinare viene trasferita nelle disposizioni sulla procedura disciplinare. Il procedimento di radiazione viene avviato d'ufficio o su segnalazione. La segnalazione può essere effettuata da un'autorità, dall'Ordine degli avvocati o da terze persone.

Secondo l'attuale articolo 9 capoverso 3 LAVv, la Commissione per l'avvocatura può revocare il certificato qualora questo sia stato conseguito con l'inganno. Proponiamo di riprendere il principio nel terzo capoverso completandolo con una disposizione che figura nella legislazione della maggior parte dei cantoni. Introduciamo la possibilità di revocare il certificato di capacità, che comporta il divieto di usare il titolo di avvocato, nei confronti di coloro che, per il loro comportamento, si dimostrano indegni della professione, violano in modo grave la legge o esercitano l'attività abusivamente. Le nostre autorità non hanno la competenza di revocare certificati rilasciati fuori Cantone. Tuttavia, in tali casi, qualora vi sia un comportamento scorretto, la Commissione per l'avvocatura può vietare l'uso del titolo in Ticino.

L'indicazione dell'applicazione per analogia agli avvocati iscritti all'albo pubblico e nell'elenco dei praticanti e degli alunni viene raggruppata in un solo capoverso.

Articolo 12

La norma corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 7 LAVv.

Articolo 13

La norma, che disciplina le condizioni dell'ammissione all'esame per l'ottenimento del certificato di capacità per l'esercizio dell'avvocatura, corrisponde al diritto vigente. La Commissione per l'avvocatura è competente per ammettere i richiedenti all'esame di capacità.

Non è più ripresa la norma secondo la quale il candidato è ammesso all'esame se "*gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile*". Si tratta di un requisito difficilmente verificabile in modo oggettivo. Inoltre, nel messaggio n. 6086 del 25 giugno 2008 concernente il rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 17 settembre 2007 presentata da Moreno Colombo e cofirmatari per la soppressione del certificato di buona condotta ci eravamo espressi a favore della rinuncia a tale certificato.

Inserendo nella lettera a il riferimento all'articolo 7 capoverso 2 LLCA, facciamo uso della facoltà concessa dal diritto federale ai cantoni in cui l'italiano è lingua ufficiale di riconoscere un diploma estero equivalente alla licenza o al diploma di master dopo studi in

giurisprudenza in lingua italiana. Al momento questi titoli sono comunque riconosciuti anche sulla base dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone.

Articolo 14

L'articolo riprende sostanzialmente la norma vigente. Manteniamo il principio secondo il quale il certificato di capacità è rilasciato dal Tribunale di appello per sottolineare l'importanza del titolo. L'esame è condotto dalla Commissione esaminatrice che decide pertanto sul suo esito.

La delega alla Commissione per l'avvocatura per l'emanazione delle norme di applicazione in materia di esami figura nell'articolo 35 capoverso 2.

Articolo 15

L'obbligo di menzione della denominazione professionale va esteso anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS. Il capoverso 2 riprende il vigente articolo 1 capoverso 3 LAVv.

Articolo 16

Lo scrivente Consiglio ritiene sufficiente indicare che l'avvocato esercita nel rispetto delle leggi e propone pertanto di non riprendere nella nuova norma la precisazione che egli rispetta anche le disposizioni federali e cantonali sull'avvocatura leggi e le regole professionali.

Per chiarezza, precisiamo che anche i praticanti legali e gli alunni giudiziari e amministrativi soggiacciono ai doveri indicati negli articoli 16 e seguenti e sono passibili delle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 17

Questa norma sarebbe in sé superflua in quanto nel diritto cantonale figura già l'obbligo di usare la lingua italiana nella corrispondenza con le autorità cantonali: per esempio, articolo 8 LOG, nella versione adottata il 20 aprile 2010 (BU 2010 245), e articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative (LPAm). Reputiamo però opportuno ribadire questo principio poiché l'attività di avvocato è aperta anche a avvocati di altri Stati.

Articolo 18

La norma corrisponde all'articolo 13 LAVv vigente. Nel capoverso 3 si modifica il rinvio alla legge del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, la quale viene abrogata e sostituita da nuove norme nell'ambito dell'adeguamento del diritto cantonale ai nuovi codici federali in materia di procedura civile e penale. Si indica inoltre in modo esplicito nella legge che anche i praticanti legali sono tenuti ad assumere le difese d'ufficio, di accettare i mandati di gratuito patrocinio e di partecipare al picchetto penale.

Articolo 19

Corrisponde all'articolo 14 LAVv vigente.

Articolo 20

Questa norma, che conferma il principio dell'attuale articolo 15 LAVv, riprende anche quanto stabilito nell'articolo 12 lettera i LLCA.

Articolo 21

La norma corrisponde all'articolo 15a LAVv.

Articolo 22

L'obbligo del segreto professionale, contemplato nell'articolo 13 LLCA e nell'articolo 16 LAVv, è ripreso anche nella nuova legge.

Articolo 23

Riprendiamo l'attuale articolo 33 LAVv, che completiamo con un nuovo capoverso 3, nel quale si precisa che con la rinuncia all'iscrizione, lo stralcio dal registro, dall'albo o dall'elenco dei praticanti, la procedura disciplinare di regola decade. In determinati casi, qualora vi sia un interesse preminente all'accertamento della violazione (per esempio, nei casi gravi che avrebbero potuto portare alla sospensione o al divieto di esercitare) il procedimento può però essere comunque aperto o continuato. In tal caso, sulla base del capoverso 3, il procedimento non si concluderà con la condanna a una sanzione ma semmai solo con l'accertamento della violazione. Vi può essere un interesse all'accertamento, per esempio, quando il comportamento dell'avvocato può portare alla revoca del certificato di capacità.

Articolo 24

La norma, che si ispira all'attuale articolo 34 LAVv, viene adeguata alla nuova organizzazione. Il procedimento disciplinare è avviato e condotto dalla Commissione di disciplina. A tale procedura si applica la legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative, conformemente all'articolo 30.

Articolo 25

Questa disposizione riprende l'articolo 36 capoverso 1 LAVv. Reputiamo opportuno mantenere questa norma per lasciare la competenza alla Commissione di disciplina di ordinare l'assunzione di prove anche d'ufficio.

Articolo 26

Le decisioni in materia disciplinare della Commissione di disciplina sono trasmesse d'ufficio all'Ordine se riguardano suoi membri. Ciò vale, per analogia, anche per le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo quale autorità di ricorso in materia disciplinare.

Articolo 27

La norma viene adeguata alla nuova organizzazione. Le violazioni alla LLCA vanno notificate alla Commissione di disciplina. Alla Commissione per l'avvocatura deve essere notificata l'apertura di procedimenti penali contro avvocati.

Articolo 28

Come indicato nel capitolo II.3.e, vengono uniformati i rimedi giuridici. La nuova legge istituisce il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro tutte le decisioni della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina. Nel capoverso 2 si indica che le decisioni concernenti le sospensioni cautelari non hanno di principio effetto sospensivo. Sulla base dell'articolo 47 LPAm il presidente dell'autorità di ricorso può però conferire l'effetto sospensivo su domanda del ricorrente.

Articolo 29

La nuova norma ha una portata più ampia dell'articolo 46 LAVv. Oltre alla violazione della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, è necessario includere nella fattispecie penale anche le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di avvocatura. Inoltre, per evitare dubbi di interpretazione e per consentire una tutela più estesa del pubblico, il nuovo articolo, nel reato penale, include in modo esplicito l'esercizio abusivo dell'avvocatura. La violazione può essere commessa sia da chi non dispone del titolo di avvocato, sia da chi, pur possedendolo ma senza essere iscritto nel registro cantonale o all'albo pubblico, esercita l'attività suscitando l'impressione di avere l'autorizzazione per la rappresentanza professionale in giudizio.

La competenza per il perseguimento penale e per infliggere la multa nel caso di esercizio abusivo della professione rimane di competenza del Ministero pubblico.

Articolo 30

La legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative è applicabile a tutte le procedure in prima istanza e a quelle su ricorso previste nella legge sull'avvocatura. Resta riservata, ovviamente, l'applicazione del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 per il perseguimento delle contravvenzioni dell'articolo 29.

Articolo 31

La norma viene semplificata e adattata alla nuova organizzazione. La competenza per adottare misure cautelari viene affidata alla Commissione per l'avvocatura quale autorità di sorveglianza.

La formulazione dell'ultima parte dell'attuale articolo 40 capoverso 1 LAVv, secondo cui la sospensione cautelare può essere ordinata "*ove comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare la professione non potrà essere evitato*" è di fatto inapplicabile perché presuppone da parte dell'autorità di vigilanza una sorta di giudizio anticipato. Di conseguenza, la nuova disposizione è modificata in senso analogo a quanto previsto nell'articolo 24 della legge del 1° dicembre 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario (BU 2010 199, 204).

Seppur ci sembri pacifico il principio, per evitare malintesi e dubbi di interpretazione nel capoverso 3 indichiamo in modo esplicito che l'articolo si applica anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico, ai praticanti e agli alunni giudiziari.

Articolo 32

Si propone di trasferire la competenza per emanare la tariffa per gli atti e le prestazioni previsti da questa legge dal Tribunale di appello al Consiglio di Stato. Si tratta, in sostanza, di riprendere, aggiornandolo, l'articolo 60 RAVv.

Articolo 33

In questo articolo precisiamo che le autorità competenti in materia di avvocatura sono legittimate a incassare le tasse, le spese e le multe.

Articolo 34

La norma corrisponde al vigente articolo 49 LAVv. L'articolo 6 capoverso 3 LLCA prescrive la pubblicazione nell'organo ufficiale cantonale, cioè il Foglio ufficiale, delle iscrizioni nel registro. Rinunciamo a riprendere l'articolo 49 capoverso 1 LAVv poiché l'obbligo di motivare per scritto le decisioni e di indicare i rimedi giuridici e i termini di ricorso è già prescritto dalla LPAm, cui l'articolo 30 rinvia.

Articolo 35

Le norme di applicazione della legge sono emanate dal Consiglio di Stato e dalla Commissione per l'avvocatura. Entrambe le autorità, prima di adottare le disposizioni di esecuzione, consultano il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati. Secondo il diritto vigente, il regolamento di applicazione è adottato dal Tribunale di appello mentre il Consiglio di Stato è competente a emanare la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili. Proponiamo di estendere la competenza del Governo all'adozione della tariffa per gli atti e le decisioni ai sensi della legge sull'avvocatura, alla fissazione delle indennità dei membri della Commissione per l'avvocatura esterni all'amministrazione cantonale e alla definizione delle condizioni per l'attribuzione di difese e patrocinii d'ufficio ai praticanti. Il Consiglio di Stato emana inoltre le norme di attuazione riguardanti l'alunnato giudiziario. La Commissione per l'avvocatura emanerà le disposizioni sulla tenuta del registro cantonale, dell'albo pubblico e dell'elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari e amministrativi. Si tratta di disciplinare anche la procedura di iscrizione e di radiazione. Essa sarà competente anche a emanare il regolamento degli esami, il quale stabilisce, per esempio, la procedura di ammissione e la tenuta degli esami. Oltre a ciò, la commissione determinerà le norme esecutive sulla prova attitudinale e sul colloquio di verifica. Poiché è la Commissione per l'avvocatura a tenere il registro degli avvocati, siamo dell'avviso che sia più appropriato lasciare alla stessa la definizione delle norme di applicazione.

La LLCA lascia la libertà agli ordini professionali cantonali di emanare norme deontologiche. Rileviamo che - come spiega il messaggio sulla LLCA - *“le regole professionali devono essere rispettate da tutti gli avvocati che esercitano la professione, mentre le regole deontologiche si applicano direttamente soltanto agli avvocati membri dell'organizzazione professionale che le ha adottate”* (Messaggio LLCA, FF 1999 5020). Reputiamo comunque importante, quale ulteriore garanzia di qualità del servizio, che l'Ordine degli avvocati continui a mantenere le norme deontologiche. Per sottolinearne la portata proponiamo che esse vengano sottoposte al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Articolo 36

Nell'articolo si stabilisce che i procedimenti pendenti sono trasmessi all'autorità competente secondo il nuovo diritto. Si tratta di una norma inserita per evitare incertezze nel caso vi siano procedimenti pendenti. Il numero di incarti toccati dalla norma transitoria dovrebbe essere assai esiguo se non addirittura nullo, in quanto sono pochi gli incarti disciplinari aperti all'anno.

Articolo 37

La nuova legge sull'avvocatura sostituisce la precedente, del 16 settembre 2002, che viene abrogata.

Articolo 38

La data di entrata in vigore della presente legge verrà stabilita dal Consiglio di Stato. Come spieghiamo sotto, nel capitolo VI, è possibile che occorrerà mantenere in funzione la Camera per l'avvocatura e per il notariato per qualche tempo dopo l'entrata in vigore della nuova legge sull'avvocatura. Questa camera si occupa infatti anche di pratiche concernenti il notariato.

V. BASI LEGALI

L'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.) conferisce alla Confederazione la competenza generale di emanare, salvaguardando gli interessi generali dell'economia nazionale, disposizioni sull'esercizio dell'attività economica privata. La legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati è stata promulgata sulla base di quella norma (Messaggio LLCA, FF 1999 5040-5041). La norma costituzionale comprende tutte le attività economiche private e si applica quindi anche alle professioni liberali (Messaggio LLCA, FF 1999 5040).

L'articolo 95 capoverso 1 Cost. costituisce una cosiddetta competenza federale con effetto derogatorio susseguente: i cantoni sono competenti a disciplinare l'attività economica privata nella misura in cui la Confederazione non si avvale della sua competenza legislativa (Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 1, 280; Messaggio LLCA, FF 1999 5040-5041).

L'articolo 95 Cost. non limita la competenza dei cantoni di stabilire le condizioni cui soggiace il rilascio dei loro certificati di capacità. I cantoni restano liberi di subordinare l'ottenimento di una patente cantonale d'avvocato a esigenze più severe di quelle stabilite nella LLCA. Per esempio, essi possono prevedere periodi di praticantato più lunghi o porre altre condizioni personali. A questo proposito, ricordiamo che la nuova legge, come quella precedente, fissa un periodo di pratica di due anni, mentre l'articolo 7 capoverso 1 lettera b LLCA stabilisce che il praticantato debba essere di almeno un anno lasciando quindi ai cantoni una certa autonomia.

VI. COORDINAMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE CON LE ALTRE PROPOSTE PENDENTI

Attiriamo l'attenzione sul fatto che è in corso anche l'esame della revisione totale della legge sul notariato. La revisione della legge sul notariato va coordinata con la nuova legge sull'avvocatura.

VII. DATI STATISTICI

Per completezza di informazione riportiamo alcuni dati statistici sul numero di avvocati e sul numero di incarti trattati dalle autorità competenti in materia di avvocatura. Per quanto riguarda la Camera per l'avvocatura e per il notariato rileviamo che la grande maggioranza

dei casi si riferisce a pratiche semplici quali iscrizioni o radiazioni di avvocati e praticanti. Le statistiche non riflettono invece l'attività di consulenza e di rilascio di informazioni in materia di avvocatura da parte della camera.

	2006	2007	2008	2009
Iscritti al 31 dicembre				
- nel registro cantonale degli avvocati	686	692	698	703
- nell'elenco dei praticanti e degli alunni		127	153	140
- all'albo pubblico degli avvocati UE/AELS e nell'elenco dei prestatori di servizio	31	33	36	
Esami di avvocatura				
Iscritti	50	45	37	59
- di cui promossi	29	28	16	24
- di cui non promossi	16	13	16	35
- di cui ritirati	5	4	2	-
Camera per l'avvocatura e per il notariato				
Incarti aperti	200	210	198	232
Commissione di disciplina				
Incarti decisi	11	10	12	12
- di cui avvertimenti	-	-	-	1
- di cui ammonimenti	-	-	4	1
- di cui multe	5	3	4	6
(di cui uno cumulato con un avvertimento)				
- di cui sospensione dall'esercizio dell'avvocatura	-	1	-	-
- di cui divieti definitivi di esercitare	-	-	-	-
- di cui non luoghi a procedere e stralci	6	6	4	4

VIII. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Relazione con le Linee direttive

La revisione totale della legge sull'avvocatura non figura nel secondo aggiornamento del rapporto del dicembre 2009 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle Linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011.

2. Relazione con il Piano finanziario

Il presente messaggio non comporta nell'insieme un maggior costo per lo Stato. I costi della Commissione di disciplina, la quale oggi è un organo dell'Ordine degli avvocati, in futuro saranno assunti dallo Stato che incasserà anche le tasse e le multe. Le entrate e le uscite dovrebbero compensarsi. L'istituzione della Commissione per l'avvocatura comporta la retribuzione dei suoi membri che non fanno parte dell'organico dello Stato. Stimiamo che il costo a carico dello Stato sia dell'ordine di alcune migliaia di franchi l'anno. Nella Commissione per l'avvocatura vi sarà un minor coinvolgimento dei giudici d'appello, poiché ve ne saranno uno o al massimo due, oltre ai supplenti. I costi supplementari potranno essere compensati da un adeguamento della tariffa per le decisioni della

Commissione per l'avvocatura. Poiché il Tribunale di appello cura già oggi il segretariato della Camera per l'avvocatura e per il notariato, non ci attendiamo un ulteriore onere a carico del tribunale per l'attività di segretariato della Camera per l'avvocatura. Lo Stato versa già ora le indennità ai membri della Commissione esaminatrice che non fanno parte di un'autorità giudiziaria, ragione per la quale dal punto di vista finanziario la riforma è neutra anche per quanto riguarda questa commissione.

IX. RIPERCUSSIONI SUGLI ENTI LOCALI

Non vi sono ripercussioni dirette o indirette sui comuni e sugli altri enti locali.

X. CONCLUSIONI

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a approvare il disegno di legge sull'avvocatura annesso al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'avvocatura (LAvv)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 ottobre 2010 n. 6406 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Capitolo primo - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente legge disciplina la professione di avvocato e applica la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

Art. 2

**Rappresentanza
professionale**

¹La rappresentanza professionale davanti alle autorità giudiziarie e di conciliazione in materia civile e davanti alle autorità giudiziarie e di perseguimento in materia penale è riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale o che beneficiano della libera circolazione secondo la LLCA, salvo diversa disposizione della legge.

²I praticanti di uno studio di avvocatura nel cantone, iscritti nell'apposito elenco, sono ammessi a rappresentare e ad assistere le parti nell'ambito delle disposizioni speciali della presente legge e del relativo regolamento.

Capitolo secondo - Organizzazione

Art. 3

**Ordine degli
avvocati**

¹L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, del quale possono fare parte gli avvocati iscritti nel registro cantonale e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS; possono essere membri dell'ordine anche gli avvocati con indirizzo professionale nel cantone iscritti in un altro registro cantonale.

²L'Ordine degli avvocati adotta uno statuto, nel quale definisce la propria organizzazione; lo statuto è sottoposto al Tribunale di appello per l'approvazione.

³L'Ordine degli avvocati promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione e viene coinvolto dallo Stato, in particolare, per:

- discutere i problemi generali dell'avvocatura e dell'amministrazione della giustizia;

- preparare atti legislativi nel settore dell'amministrazione della giustizia;
- organizzare gli esami di avvocatura e la formazione di avvocati e praticanti;
- garantire l'intervento di un avvocato in caso di necessità (assistenza giudiziaria, picchetto penale, eccetera);
- formulare le proposte di nomina degli avvocati nelle commissioni;
- emanare norme deontologiche.

⁴L'Ordine degli avvocati è l'organo competente a ricorrere ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 LLCA.

Art. 4

Commissione per l'avvocatura I. Composizione

¹La Commissione per l'avvocatura si compone di tre membri e tre supplenti nominati dal Tribunale di appello per il periodo di due anni:

- il presidente e il suo supplente sono nominati tra i giudici del Tribunale di appello;
- un membro e un supplente sono nominati tra i magistrati e gli ex magistrati non iscritti nel registro degli avvocati;
- un membro e un supplente sono nominati tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale, su proposta dell'Ordine degli avvocati.

²Il Tribunale di appello cura il segretariato.

Art. 5

II. Competenze

¹La Commissione per l'avvocatura:

- a) tiene il registro cantonale degli avvocati, l'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS e l'elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari;
- b) decide le iscrizioni e le radiazioni nel registro cantonale degli avvocati, all'albo pubblico e nell'elenco dei praticanti;
- c) decide la qualità di avvocato ai sensi dell'articolo 22 LLCA;
- d) ammette agli esami di capacità;
- e) revoca il certificato di capacità;
- f) sospende a titolo cautelare gli avvocati e i praticanti dall'esercizio della professione e adotta le altre misure cautelari conformemente all'articolo 31;
- g) funge da autorità di vigilanza in materia di segreto professionale di cui all'articolo 321 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937.

²Il presidente può decidere i casi non controversi di cui al capoverso 1 lettere b, c e d; l'interessato può domandare il riesame della decisione presidenziale alla Commissione per l'avvocatura.

Art. 6

Commissione esaminatrice

¹La Commissione esaminatrice è competente per la tenuta degli esami e per svolgere la prova attitudinale e il colloquio di verifica ai sensi degli articoli 31 e 32 LLCA.

²La Commissione per l'avvocatura stabilisce la composizione della Commissione esaminatrice e ne designa i membri per un periodo di due anni.

Art. 7

Commissione di disciplina

¹La Commissione di disciplina è l'autorità cantonale di sorveglianza ai sensi dell'articolo 14 LLCA.

²Essa esercita il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA.

³Si compone di tre membri e di tre supplenti e si avvale di un segretario cui può essere delegata l'istruttoria designati dalla Commissione per l'avvocatura per un periodo di due anni tra gli avvocati iscritti nel registro cantonale.

⁴La Commissione di disciplina si organizza liberamente.

Capitolo terzo - Esercizio della professione

Art. 8

Registro cantonale degli avvocati

La Commissione per l'avvocatura iscrive nel registro cantonale degli avvocati il richiedente che:

- a) dispone di un indirizzo professionale nel cantone e adempie i requisiti fissati dagli articoli 7 e 8 LLCA;
- b) ha rilasciato la dichiarazione di fedeltà davanti al Tribunale di appello.

Art. 9

Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS

La Commissione per l'avvocatura iscrive all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) autorizzati ad esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine il richiedente che adempie le condizioni di cui all'articolo 28 capoverso 2 LLCA.

Art. 10

Elenco dei praticanti e degli alunni giudiziari

¹Nell'elenco sono iscritti i richiedenti che adempiono le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 e all'articolo 8 capoverso 1 lettere a-c LLCA; per i praticanti in uno studio di avvocatura vi deve essere l'assunzione di responsabilità da parte di un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati.

²L'iscrizione nell'elenco è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo.

Art. 11

Radiazione e revoca del certificato di capacità

¹La Commissione per l'avvocatura radia dal registro chi non adempie più le condizioni di iscrizione (art. 9 LLCA), chi vi rinuncia o chi è oggetto del divieto definitivo di esercitare.

²Il procedimento di radiazione è avviato d'ufficio o su segnalazione; le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

³La Commissione per l'avvocatura può revocare il certificato di capacità se è stato conseguito con l'inganno, in caso di esercizio abusivo della professione o per altri motivi gravi; per le stesse ragioni la Commissione può vietare l'uso nel Cantone del titolo di avvocato conseguito all'estero o in altri cantoni.

⁴I capoversi precedenti si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico e ai praticanti.

Art. 12

Domanda di riammissione

¹L'interessato può domandare alla Commissione per l'avvocatura la riammissione nel registro se dimostra di soddisfare i requisiti previsti per l'iscrizione; chi è stato radiato poiché oggetto di divieto definitivo di esercitare non può presentare la domanda di riammissione.

²Il capoverso 1 si applica per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico e ai praticanti.

Art. 13

Esami di capacità I. Condizioni di ammissione

La Commissione per l'avvocatura ammette all'esame di capacità il richiedente che:

- a) adempie le condizioni dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a o capoverso 2 e dell'articolo 8 capoverso 1 lettere a-c LLCA;
- b) ha compiuto un periodo biennale di praticantato, di cui almeno uno in uno studio legale nel Cantone; egli può compiere la parte rimanente presso un'autorità giudiziaria cantonale, federale o di un altro Cantone o presso un'amministrazione pubblica del Cantone o della Confederazione, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale o in uno studio legale in Svizzera; nel computo della pratica non sono considerati i periodi di pratica già considerati per l'ammissione all'esame di capacità in un altro Cantone.

Art. 14

II. Modalità di esame

¹L'esame di capacità è condotto dalla Commissione esaminatrice e ha lo scopo di accertare se il candidato ha conoscenze giuridiche teoriche e pratiche per l'esercizio corretto della professione.

²Il Tribunale di appello rilascia il certificato di capacità al candidato che ha superato l'esame; il candidato che non supera l'esame ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte.

³La prova attitudinale verte sulle medesime materie dell'esame di capacità.

Art. 15

Denominazione professionale

¹Nell'esercizio della professione l'avvocato deve menzionare la sua iscrizione nel registro degli avvocati del Cantone Ticino; analogo obbligo incombe all'avvocato iscritto all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS.

²La qualifica di avvocato, nel libero esercizio professionale, spetta unicamente a chi soddisfa una delle condizioni poste dal capoverso precedente e soggiace di conseguenza all'autorità cantonale di sorveglianza.

Capitolo quarto - Doveri dell'avvocato

Art. 16

In generale

L'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento.

Art. 17

Lingua

Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l'avvocato usa la lingua italiana.

Art. 18

Difesa e patrocinio d'ufficio

¹Ogni avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone.

²Il regolamento stabilisce le condizioni dell'affidamento di difese e patrocinii d'ufficio a praticanti, ritenuto che questi hanno l'obbligo di assumere le difese d'ufficio, accettare i mandati di gratuito patrocinio e partecipare al picchetto penale.

³La remunerazione è stabilita dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Art. 19

Valori e atti

¹L'avvocato custodisce, conformemente all'articolo 12 lettera h LLCA, le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento. Restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge.

²Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, sia o meno coperto l'onorario dell'avvocato.

³Gli atti affidati, di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo l'invio della nota d'onorario.

Art. 20

Rendiconto

¹L'avvocato tiene le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano.

²A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari.

³I giustificativi sono conservati per almeno dieci anni.

Art. 21

Onorario

¹L'onorario dell'avvocato è retto dall'accordo tra l'avvocato e il cliente.

²Per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità e all'importanza del caso, al valore e all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità.

Art. 22

Segreto professionale

L'avvocato è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'articolo 13 LLCA.

Capitolo quinto - Procedimento disciplinare

Art. 23

Misure disciplinari

¹Le misure disciplinari sono rette dall'articolo 17 LLCA.

²Chi si rende punibile disciplinarmente può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dal registro o rinunci all'iscrizione.

³Con la rinuncia all'iscrizione o lo stralcio dal registro, dall'albo o dall'elenco dei praticanti la procedura disciplinare di regola decade; essa può essere aperta o continuata se vi è un interesse preminente all'accertamento della violazione.

Art. 24

Apertura del procedimento

¹Il procedimento è avviato dalla Commissione di disciplina, su segnalazione di terzi, di autorità o dell'Ordine degli avvocati o su domanda dell'avvocato stesso.

²Al segnalante è data la possibilità di provare la segnalazione; per il resto, egli non ha qualità di parte nel procedimento.

³Se la segnalazione risulta manifestamente infondata, al segnalante possono essere addossate le spese della procedura; in tal caso egli è legittimato a interporre ricorso.

Art. 25

Prove

La Commissione di disciplina su richiesta o d'ufficio può ordinare la produzione di incarti o di documenti e sentire testimoni.

Art. 26

Trasmissione d'ufficio

Le decisioni della Commissione di disciplina sono trasmesse all'Ordine degli avvocati qualora riguardino suoi membri.

Art. 27

Obbligo di notifica

¹Le autorità e i funzionari notificano senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni della LLCA, delle disposizioni della presente legge e delle norme di applicazione e delle norme deontologiche di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

²Le autorità penali comunicano d'ufficio alla Commissione per l'avvocatura l'apertura di un procedimento penale contro un avvocato; esse le trasmettono inoltre un esemplare della decisione o della sentenza.

Capitolo sesto - Rimedi giuridici

Art. 28

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è dato ricorso nel termine di quindici giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

²I ricorsi in materia cautelare non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria dell'autorità di ricorso.

Capitolo settimo - Disposizioni penali

Art. 29

Esercizio abusivo della professione

Chi senza adempiere i requisiti della LLCA o della presente legge, oppure abusando della qualifica di avvocato, esercita la professione di avvocato, oppure avvalendosi del titolo di avvocato o in altro modo suscita l'impressione presso terzi di essere autorizzato all'esercizio della professione di avvocato nel Cantone Ticino, è punito con la multa fino a 100'000 franchi.

Capitolo ottavo - Disposizioni varie

Art. 30

Procedura applicabile

A tutte le procedure in prima istanza e su ricorso è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 31

Misure cautelari

¹Se un avvocato è soggetto ad un procedimento penale oppure se contro di lui è pendente un procedimento di radiazione dal registro cantonale, la Commissione per l'avvocatura può sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione in attesa della decisione definitiva.

²La Commissione per l'avvocatura può adottare anche altre misure cautelari per la tutela degli interessi dei clienti.

³I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico e ai praticanti.

Art. 32

Tasse

¹La tassa per le decisioni della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina è fissata tra 100 e 5'000 franchi.

²Il Consiglio di Stato può emanare una tariffa.

Art. 33

Incasso

Ogni autorità è legittimata a incassare le tasse, le spese e le multe.

Art. 34

Pubblicazione di decisioni

L'iscrizione nel registro cantonale o all'albo pubblico, la rinuncia all'iscrizione e la radiazione degli avvocati sono pubblicate nel Foglio ufficiale; la sospensione temporanea dall'esercizio della professione è pubblicata se le circostanze lo esigono.

Art. 35

Disposizioni di esecuzione

¹Il Consiglio di Stato, sentiti il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati, emana le disposizioni di applicazione della presente legge e stabilisce in particolare:

- le condizioni dell'affidamento delle difese e dei patrocinii d'ufficio ai praticanti (art. 18 cpv. 2);
- le norme che disciplinano l'alunnato giudiziario;
- le indennità ai membri della Commissione per l'avvocatura, della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina;
- la tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge (art. 32);
- la tariffa per i casi di assistenza giudiziaria e di difesa d'ufficio e per la fissazione delle ripetibili.

²La Commissione per l'avvocatura, sentiti il Tribunale di appello e l'Ordine degli avvocati, emana le norme per la tenuta del registro cantonale, dell'albo degli avvocati e dell'elenco dei praticanti, compresa la procedura di iscrizione e di radiazione, il regolamento della Commissione esaminatrice, quello degli esami, della prova attitudinale, del colloquio di verifica e il regolamento della Commissione di disciplina.

³L'Ordine degli avvocati può emanare delle norme deontologiche; esse sono sottoposte al Consiglio di Stato per l'approvazione.

Capitolo nono - Disposizioni transitorie e finali

Art. 36

Norma transitoria

I procedimenti disciplinari pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge sono deferiti alle autorità previste dalla stessa.

Art. 37

Abrogazione

La legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura è abrogata.

Art. 38

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.